asl_lt.ASL-LATINA.REGISTRO UFFICIALE.U.0111940.14-10-2026

SISTEMA SANITARIO REGIONALE
ASL LATINA

REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO DEI PROCESSI DI GOVERNO DELLE RISORSE UMANE, ECONOMICHE, ICT
U.O.C. GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALE
Tel. 0773/6556465 - fax 0773/6553427
Pec: amministrazione@pec.ausl.latina.it

A tutti i dipendenti

E, p.c. Ai Direttori di Dipartimento
Ai Direttori UU.OO.CC.
Ai Direttori UOSD
All'Ufficio Trattamento Economico
All'Ufficio Trattamento Giuridico
Agli Uffici Rilevazione Presenze

OGGETTO: CIRCOLARE INFORMATIVA - Legge 18 luglio 2025, n. 106
Nuove tutele per i dipendenti pubblici affetti da patologie oncologiche, invalidanti e croniche
Conservazione del posto di lavoro e ulteriori permessi per visite, esami e cure mediche.

La **Legge 18 luglio 2025, n. 106**, recante *"Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche"*, ha introdotto nuove specifiche misure di tutela a favore dei lavoratori dipendenti affetti da patologie oncologiche, invalidanti o croniche, anche rare.

Le principali misure previste dalla Legge n. 106/2025 riguardano **due distinti istituti**:

1. il **congedo non retribuito, continuativo o frazionato, fino a 24 mesi, con conservazione del posto di lavoro**, previsto dall'art. 1;
2. le **ulteriori 10 ore annue di permesso**, con trattamento economico e copertura figurativa, per visite, esami e cure mediche, previste dall'art. 2 e applicabili a decorrere dal **1° gennaio 2026**.

I due istituti sono autonomi e devono essere distintamente considerati, sulla base dei relativi presupposti e delle specifiche modalità di fruizione.

1. CONGEDO PER LA CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO

Art. 1 della Legge 18 luglio 2025, n. 106

1.1 Destinatari

Possono richiedere il congedo i dipendenti affetti da:

- **malattie oncologiche**;
- **malattie invalidanti o croniche, anche rare**, che comportino un grado di invalidità civile **pari o superiore al 74%**.

1.2 Durata e modalità di fruizione

Il dipendente può richiedere un periodo di congedo della durata massima complessiva di **24 mesi**, che può essere fruito:

- in forma **continuativa**;
- in forma **frazionata**.

La fruizione del congedo decorre dall'**esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, spettanti al dipendente a qualunque titolo**.
Il congedo è compatibile con il concorrente godimento di eventuali altri benefici economici o giuridici.

1.3 Effetti del congedo
Durante il periodo di congedo:

- è garantita la **conservazione del posto di lavoro**;
- **non spetta la retribuzione**;
- il dipendente **non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa**;
- il periodo non è computato **nell'anzianità di servizio**;
- il periodo non è computato **ai fini previdenziali**.

Il dipendente può comunque procedere al **riscatto del periodo di congedo mediante versamento dei relativi contributi**, secondo quanto previsto dalla normativa vigente per la prosecuzione volontaria.

1.4 Certificazione della patologia
La certificazione delle malattie che danno diritto al congedo è rilasciata dal:

- medico di medicina generale; oppure
- medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata,

che ha in cura il lavoratore.

1.5 Accesso prioritario al lavoro agile
Al termine del periodo di congedo, il lavoratore, per lo svolgimento della propria attività lavorativa, ha diritto ad accedere **prioritariamente alla modalità di lavoro agile**, ai sensi della Legge n. 81/2017, **ove la prestazione lavorativa lo consenta**.
Tale previsione non determina un diritto incondizionato allo svolgimento della prestazione in modalità agile, dovendosi verificare la compatibilità con le caratteristiche dell'attività e delle mansioni svolte.

1.6 Modalità di richiesta
Il dipendente interessato dovrà trasmettere a mezzo **PEC** (amministrazione@pec.ausl.latina.it) **alla UOC Gestione Giuridica ed Economica del Personale** la documentazione necessaria ai fini della verifica dei requisiti previsti dalla legge e, in particolare:

1. **Modello A,** allegato alla presente, debitamente compilato, indicando la modalità di fruizione richiesta, continuativa o frazionata, nonché il relativo periodo, e corredato da uno dei due seguenti documenti:
   - **verbale di riconoscimento dell'invalidità civile pari o superiore al 74%**, nei casi in cui tale requisito sia previsto;

   ovvero
   - **certificazione medica** della malattia oncologica, rilasciata dal medico di medicina generale o dal medico specialista operante presso una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata che ha in cura il lavoratore;

2. ULTERIORI 10 ORE ANNUE DI PERMESSO PER VISITE, ESAMI E CURE MEDICHE

Art. 2 della Legge 18 luglio 2025, n. 106

A decorrere dal **1° gennaio 2026**, la Legge n. 106/2025 riconosce ulteriori **10 ore annue di permesso** per specifiche esigenze sanitarie.
Le 10 ore costituiscono un beneficio **aggiuntivo rispetto alle tutele previste dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro**, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 2 della legge.
Pertanto, ove spettanti, le 10 ore previste dalla Legge n. 106/2025 **si aggiungono alle ore di permesso e alle altre tutele già riconosciute al dipendente dalla normativa e dal CCNL applicabile**.

2.1 Destinatari
Il beneficio spetta ai dipendenti:
a) affetti da:

- malattie oncologiche in **fase attiva o in follow-up precoce**;
- malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità civile **pari o superiore al 74%**;

b) che abbiano un figlio minorenne affetto da:

- malattia oncologica in fase attiva o in follow-up precoce; oppure
- malattia invalidante o cronica, anche rara, che comporti un grado di invalidità civile pari o superiore al 74%.

2.2 Finalità delle 10 ore

Le ulteriori 10 ore annue possono essere utilizzate per:

- **visite mediche**;
- **esami strumentali**;
- **analisi chimico-cliniche e microbiologiche**;
- **cure mediche frequenti**.

Le ore sono pertanto destinate esclusivamente alle esigenze sanitarie espressamente previste dall'art. 2 della Legge n. 106/2025.

2.3 Trattamento economico e copertura figurativa

Per le ore di permesso aggiuntive si applica la disciplina prevista per i casi di gravi patologie richiedenti terapie salvavita.

Al lavoratore compete un'indennità economica determinata nelle misure e secondo le regole previste dalla relativa normativa.

2.4 Modalità di fruizione

Le 10 ore:

- sono riconosciute **per ciascun anno**;
- sono **aggiuntive** rispetto alle altre tutele previste dalla normativa e dalla contrattazione collettiva;
- sono fruibili per le finalità sanitarie espressamente previste dalla legge;
- sono fruibili in **ore intere** e non sono frazionabili in minuti;
- richiedono la preventiva **prescrizione medica** della prestazione sanitaria.

2.5 Prescrizione e documentazione sanitaria

Ai fini della fruizione del beneficio è necessaria la prescrizione del:

- medico di medicina generale; oppure
- medico specialista operante presso una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata.

La prescrizione deve attestare la necessità della visita, dell'esame strumentale, dell'analisi o della cura per la quale viene richiesto il permesso.

A seguito della prestazione, il dipendente dovrà produrre l'**attestazione di presenza** rilasciata dalla struttura sanitaria presso la quale è stata effettuata la prestazione.

2.6 Procedura di richiesta

Per l'attivazione del beneficio il dipendente dovrà preliminarmente trasmettere a mezzo **PEC** (amministrazione@pec.ausl.latina.it) **alla UOC Gestione Giuridica ed Economica del Personale** la documentazione necessaria ad attestare il possesso dei requisiti previsti dalla legge.

In particolare:

1. Il **modello B**, allegato alla presente, debitamente compilato e corredato da uno dei seguenti documenti.
   - per il dipendente interessato in ragione della propria condizione, dovrà essere trasmessa la certificazione della malattia oncologica e, ove previsto, il **verbale di invalidità civile pari o superiore al 74%**;
   - per il dipendente che richiede il beneficio in qualità di genitore di un **figlio minorenne**, dovrà essere trasmessa la documentazione relativa al minore. Si precisa che in caso di minore il requisito del grado

di invalidità pari o superiore al 74% si considera soddisfatto in presenza di un verbale di accertamento dell'invalidità civile che attesti, almeno, il riconoscimento dell'indennità di frequenza.

L'amministrazione, una volta verificato il possesso dei requisiti, rilascerà apposita autorizzazione.
Ottenuta l'autorizzazione, le singole richieste di fruizione delle ore dovranno essere effettuate in modalità cartacea, secondo le procedure adottate dall'Amministrazione.
Alla richiesta dovrà essere allegata, secondo le modalità organizzative interne, la documentazione prevista, comprendente:

1. **Modello B1** predisposto dall'Amministrazione;
2. **prescrizione medica** rilasciata dal medico di medicina generale o dal medico specialista operante presso una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata;
3. **attestazione di presenza** rilasciata dalla struttura sanitaria presso la quale è stata effettuata la prestazione.

La documentazione sanitaria dovrà essere riferita alla specifica prestazione per la quale viene richiesto il beneficio.

3. PARTICOLARE DISCIPLINA PER I FIGLI MINORENNI

La Legge n. 106/2025 estende il diritto alle ulteriori 10 ore annue anche ai dipendenti che abbiano un **figlio minorenne** affetto dalle patologie e nelle condizioni previste dall'art. 2.
Le ore spettanti in relazione alla condizione del figlio costituiscono un beneficio distinto da quello eventualmente spettante al dipendente per la propria condizione personale.
Pertanto, ove ricorrano contemporaneamente i relativi presupposti, il dipendente potrà beneficiare delle 10 ore spettanti per la propria condizione e delle ulteriori 10 ore riconosciute in relazione al figlio minorenne.
Il diritto del lavoratore di fruire delle dieci ore annue di permesso per ciascun figlio non è pregiudicato dall'eventuale fruizione del beneficio da parte dell'altro lavoratore
In presenza di più figli minori, che si trovano nelle condizioni previste dalla norma, le 10 ore annue sono riconosciute a ciascun genitore lavoratore per ogni figlio.

4. DISPOSIZIONI FINALI

La presente circolare ha finalità informative e riepilogative. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla **Legge 18 luglio 2025, n. 106** e alla **Circolare INPS n. 152 del 19 dicembre 2025**.

Il Direttore della UOC
Gestione Giuridica ed Economica del Personale
Dr. Giovanni Bernardi

Il Dirigente Amministrativo
Dr.ssa Simona Bianchini